



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 91 – 12 Febbraio 2026

Riunione del 04/02/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 60.25.26 NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

C. A.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 17 novembre 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti della tesserata:

C. A., per aver consentito e fatto rispondere al messaggio What's App inviatole in data 02/05/2025 dall'arbitro F. F., un soggetto "terzo", il tesserato C. R., estraneo alla comunicazione, con violazione del dovere di privacy e riservatezza e per aver così concorso con il tesserato C. R. all'illecito disciplinare separatamente contestato al C. R. (invio di messaggi vocali e testuali contenenti minacce in danno dell'arbitro F. F.).

In violazione dell'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; dell'Art. 3 Statuto FIPAV; dell'art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV; degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale

Il Collegio

OSSERVA

Il procedimento ha inizio a seguito dell'esposto inviato il 3 ottobre 2025 al Settore Giustizia della FIPAV dall'arbitro del Comitato di Ancona, sig. F. F., all'epoca del fatto di cui si discute (2/5/2025) ancora minorenne ed assegnato dal Comitato al "Tutor" indicato nella persona dell'arbitro A. C..

Questi i fatti descritti dall'esponente: il giorno 2 maggio 2025 il sig. F. F. inviava un messaggio alla sig.ra C. A. per informarla del fatto che la sera stessa avrebbe arbitrato a Collemarino chiedendole se, nel caso in cui non l'avessero ucciso prima (ironizzando su fatti avvenuti durante una partita a Senigallia qualche giorno prima) avrebbe potuto lasciarle il rimborso per il segnapunti della finale under 19 ed il rapporto territoriale della gara.



A tale messaggio rispondeva, dal telefono della stessa C.A., con un messaggio vocale, un uomo, riconosciuto come C. R., allenatore di una società di Collemarino e fidanzato della sig.ra C. A., il quale riferiva al sig. F. F. che i soldi ed i documenti, poteva lasciarli a lui visto che sarebbe stato presente alla partita.

Seguivano altri messaggi tra i due fino a che, sempre il C. R. con altro messaggio vocale affermava: “AH, PUÒ ESSERE PURE CHE TE MAZZAMO STASERA, PUÒ ESSE, LA VOGLIA CE L’HO” ed infine con altro messaggio testuale:” SPERO CHE IL MESSAGGIO TI SIA ARRIVATO BELLO CHIARO, NON VOGLIO PIÙ INTERVENIRE” – “CIAO ARBITRO”

Il sig. F. F. dichiarava di essere rimasto molto turbato dalla vicenda al punto di aver fatto richiesta al Comitato di Ancona di non essere più designato per partite a Collemarino o con l’arbitro C. A..

La Procura Federale, esaminati i documenti allegati all’esposto e ritenuta la sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti a carico della C. A., le notificava atto di conclusione delle indagini cui seguiva, memoria difensiva da parte dell’avvocatessa. Chiara Carioli che, sostanzialmente, eccepiva che il contenuto della chat condivisa in forma privata con il sig. F. F. era del tutto confidenziale e non era destinata soltanto a comunicazioni relative alle attività istituzionali delle parti per la quale invece era stata creata una differente chat.

Contestava ancora che potesse ravvisarsi nel comportamento della C. A. una qualsiasi forma concorsuale rispetto al comportamento tenuto del C. R., mancando ogni prova, non soltanto del fatto che la sig.ra C. A. sapesse che il fidanzato avesse la possibilità di accedere al suo telefonino, ma soprattutto che in qualche modo fosse a conoscenza ed avallasse il contenuto dei messaggi che il C. R. aveva inviato al F. F..

La Procura Federale, non ritenendo che le difese esposte dall’incolpata fossero sufficienti ad escludere la sua responsabilità disciplinare, la deferiva innanzi a questo Tribunale per i motivi sopra riportati.

Il Tribunale Federale deliberava quindi, l’apertura del procedimento in danno di C. A. e la convocava per l’udienza del 4/2/2026 da tenersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava per la Procura Federale l’avv. Umberto Pantanella che esponeva l’atto di deferimento e chiedeva per l’incolpata l’applicazione di idonea sanzione, per la prevenuta si collegava l’avv. Chiara Carioli la quale si riportava alle proprie note difensive e chiedeva disporsi il non luogo a sanzione nei confronti della propria assistita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che è risultato dimostrato senza contestazioni, che il sig. C. R. abbia utilizzato il telefonino della sig.ra C. A. per inviare al sig. F. F. le frasi ed i messaggi vocali denunciati come



intimidatori e minacciosi da parte del sig. F. F., inserendosi nella chat privata in essere tra lo stesso sig. F. F. e la C. A..

La difesa dell'incolpata contesta che vi possa essere stata una violazione delle norme federali sulla privacy e sulla riservatezza poiché la chat su cui era intervenuto il sig. C. R. era una chat del tutto privata non dedicata all'attività federale per la quale, infatti, era stata istituita una diversa chat ove i partecipanti si scambiavano informazioni, istruzioni o consigli relativi alle attività federali svolte.

Impugna, inoltre, il capo dell'atto di deferimento in cui si afferma un concorso della C. A. nell'attività illegittima posta in essere dal C. R., mancando al riguardo una qualsiasi prova.

Ritiene il Tribunale che la sig.ra C. A. debba ritenersi responsabile delle accuse mosse dalla Procura nella prima parte dell'atto di deferimento; infatti l'incolpata avrebbe dovuto vigilare in modo più accurato sul proprio telefono per non consentire a terzi di poterne fare uso a proprio piacimento, in considerazione del fatto che il predetto dispositivo cellulare conteneva non soltanto la chat privata con il sig. F. F., nella quale, comunque, vi erano contenute anche informazioni o conversazioni legate alle attività federali svolte dalle due parti, ma anche una chat di tipo istituzionale dedicata esclusivamente alle attività federali svolte da coloro che vi partecipavano.

Nessuna prova, invece, risulta essere emersa dall'istruttoria compiuta per suffragare un'attività di concorso della C. A. nel comportamento tenuto dal C. R., ne discende che per tale addebito l'incolpata non debba essere sanzionata.

PQM

Applica alla sig.ra C. A. la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per giorni sette

Roma, 12 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 Febbraio 2026